



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06-91684005-Fax-06/23326645

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE n. 72

Roma, 10 marzo 2014

IL GIUDICE UNICO NAZIONALE

- VISTO** il reclamo presentato dalla Società A.S.D. NOVI HOCKEY avverso la regolarità della partita di serie A1 del 22 febbraio u.s. tra le Società A.S.D. NOVI HOCKEY/C.U..S VERONA;
- ACQUISITO** il preannuncio di reclamo presentato dalla medesima società ricorrente al termine della gara di cui trattasi e consegnato agli Ufficiali di Gara dal Presidente della Società;
- CONSIDERATO** che il reclamo si fonda sulla regolarità del goal segnato dalla squadra avversaria dopo lo scadere del tempo regolamentare;
- PRESO ATTO** del parere del Responsabile Nazionale Direttivo HIL Sig. Gianni Fermi il quale afferma che la rete è da considerarsi valida essendo la stessa segnata in concomitanza del suono della sirena;
- VISTO** l'art. 37/bis del Regolamento Tecnico di Gioco Hockey in Line il quale prevede che è l'arbitro a determinare la fine dell'incontro e che l'avviso acustico è puramente indicativo;

DELIBERA

- di respingere il ricorso avanzato dalla Società A.S.D. NOVI HOCKEY e, per l'effetto, di omologare la partita con il risultato acquisito sul campo di gara.

Dispone altresì l'incameramento della tassa di reclamo.

F.to Il Giudice Unico Nazionale
Hockey in line
Avv. Maurizio Colangelo